



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Nuove modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle Certificazioni Verdi COVID-19 nel Comune di Trieste a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legge 26 dicembre 2021 n. 221 e 7 gennaio 2022, n.1

questo documento sostituisce integralmente l'allegato alla determinazione del Vice Segretario Generale, n° 3882 di data 14 ottobre 2021.

1) Quadro normativo di riferimento.-

- L'art. 8 del DL n. 221/2021 ha prorogato l'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro in ambito pubblico fino al 31 marzo 2022 (cd. *green pass "base"*);
- l'art. 4-quinquies del DL n. 44/2021, introdotto dall'art. 1 del DL n.1/2022, ha previsto che dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 i dipendenti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età sono tenuti a possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o guarigione (cd. *green pass "rafforzato"*) o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale;
- l'art. 9-bis del DL n. 52/2021, come modificato dall'art. 3 del DL n.1/2022, ha previsto dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (cd. *green pass "base"*) o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale per l'accesso ai pubblici uffici.

2) Soggetti destinatari.-

- a)** Sono soggetti all'obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o guarigione (cd. *green pass "rafforzato"*) o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale:
- tutti i dipendenti del Comune di Trieste che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - tutti i soggetti terzi che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, anche sulla base di contratti esterni (di seguito "soggetti assimilati ai dipendenti") che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - i titolari di cariche elettive che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- b)** sono soggetti all'obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. *green pass "base"*) o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale:
- tutti i soggetti che accedano alle sedi comunali (dipendenti, soggetti assimilati ai dipendenti, titolari di cariche elettive che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e utenti).

3) Soggetti esclusi dall'obbligo.-

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale anti-COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

4) Ambito applicativo.-

Ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in ambito pubblico, i soggetti di cui al punto 2) sono obbligati a possedere ed esibire, **su richiesta del personale di controllo (di seguito "verificatori")**:

- la propria certificazione verde COVID-19 (vedi sopra, sub 2);
- la propria certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale (vedi sopra, sub 3);
- il proprio documento di identità.

Restano ferme le misure organizzative previgenti riguardanti gli ambiti educativo, scolastico, culturale e socio-sanitario nonché quanto disposto dagli artt. 2-bis, 9-bis e 9-ter. I del DL n. 52/2021 e dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021.

5) Modalità di effettuazione delle verifiche del possesso e dell'esibizione delle prescritte certificazioni COVID-19 o di esenzione dalla relativa campagna vaccinale.-

I Direttori che gestiscono gli appalti di portierato nelle varie sedi comunali provvedono a delegare l'effettuazione dei controlli alle ditte appaltatrici secondo le previsioni del presente documento.

Ogni Direttore provvede ad organizzare l'effettuazione dei controlli nelle sedi comunali prive del servizio di portierato, conferendo la delega all'effettuazione dei controlli in parola ai propri dipendenti o incaricati sul piano operativo, secondo le previsioni del presente documento.

La delega può essere individuale o cumulativa; deve contenere le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, evidenziando in particolare i limiti cui deve attenersi il verificatore, le modalità concrete di effettuazione dell'accertamento, le informazioni aggiuntive ai lavoratori nel caso di contestazioni, nonché l'incarico al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa di settore e deve essere formalizzata per iscritto sulla base dello schema allegato al presente documento.

La verifica del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale è effettuata in occasione dell'accesso alle sedi comunali, presso i relativi ingressi, anche a campione, mediante dispositivi di lettura del codice a barre bidimensionale (QRcode) con la prevista applicazione "VerificaC19" che consente di controllare unicamente l'autenticità, l'integrità e la validità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario e la sua data di nascita, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Il verificatore chiede l'esibizione della certificazione all'interessato, che è tenuto ad esibire il relativo QRcode in formato digitale oppure cartaceo.

Il verificatore effettua il controllo impostando l'applicativo in dotazione sull'opzione "verifica base" e qualora il controllo evidenzi che l'interessato ha già compiuto il cinquantesimo anno di età, procede alla ulteriore verifica del possesso del cd. *green pass "rafforzato" solo nei confronti dei soggetti di cui al punto 2,a).*

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art.9 del decreto legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale la verifica sarà effettuata mediante lettura del QRcode in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo i soggetti diversi dai dipendenti del Comune di Trieste sono tenuti ad esibire la relativa certificazione di esenzione.

I soli dipendenti del Comune di Trieste potranno trasmettere la documentazione sanitaria di esenzione al Medico Competente di Ente. In tale caso non saranno soggetti ad alcun controllo. Il Medico Competente

di Ente, ove autorizzato dal dipendente, può informare i verificatori sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Qualora tale informazione non sia resa disponibile viene fatta salva la comunicazione da parte dei verificatori all'Ufficio Centrale di Sorveglianza Sanitaria del Comune di Trieste dei soli nominativi del personale dipendente che in ingresso dichiara il possesso di tale certificazione, ai fini delle verifiche strettamente necessarie all'applicazione delle misure previste dagli artt. 9-ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss.

L'attività di verifica non prevede ulteriori operazioni, ivi compresa la raccolta a qualsiasi fine o forma dei dati personali verificati, salvo quelle strettamente necessarie all'applicazione delle misure previste dagli artt. 9-ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss.

Trattandosi di obbligo normativo di esibizione delle prescritte certificazioni, in nessun caso è ammessa l'autocertificazione del loro possesso.

Il lavoratore che risulta privo di certificazione valida non può entrare o permanere nella sede di lavoro né essere adibito a lavoro agile; parimenti è interdetto l'accesso agli altri "soggetti destinatari" di cui al punto 2, sprovvisti di certificazione valida

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza della certificazione verde COVID-19 da parte di un soggetto di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 127/2021, fermo restando l'allontanamento immediato, il Direttore competente sul posto di lavoro interessato dovrà dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro del soggetto, ove esistente, per gli adempimenti di competenza.

Il personale dipendente del Comune di Trieste è tenuto a sottoporsi a verifica prima della timbratura di ingresso in servizio. Il personale sprovvisto di certificazione deve giustificare la propria assenza per mancato possesso o mancata esibizione delle prescritte certificazioni entro la fine di ciascuna giornata di assenza, sulla piattaforma di rilevazione delle presenze (SSD) utilizzando la causale ASSPAS. Tale giustificazione non comporta conseguenze disciplinari e dà diritto alla conservazione del posto senza retribuzione o ogni altro compenso o emolumento comunque denominati, intendendosi per tali qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

In mancanza di tale giustificazione l'assenza verrà considerata ingiustificata e saranno applicate le previste sanzioni disciplinari.

La responsabilità dell'accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione del divieto di accesso o di permanenza nei luoghi di lavoro da parte di tutti i soggetti di cui al punto 2) è in capo a ciascuno Direttore di Dipartimento o di Servizio in ragione delle attribuzioni di ciascuno rispetto al luogo di lavoro interessato, unitamente all'obbligo di trasmissione dei relativi atti al Prefetto di Trieste.

6) Comunicazione della mancanza di certificazione.-

I dipendenti del Comune di Trieste che non siano in possesso della prescritta certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale possono comunicare anticipatamente un tanto utilizzando la causale ASSPAS sulla piattaforma SSD.

Tale inserimento integra la comunicazione di cui all'art. 9-quinquies, comma 6, del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021, nonché quella prevista dall'art. 4-quinquies, comma 4, del DL n. 44/2021.

Il dipendente comunale sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, ancorché senza retribuzione o ogni altro compenso o emolumento comunque denominati, intendendosi per tali qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Resta fermo che, in caso di richiesta da parte del Direttore competente derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i dipendenti comunali sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 convertito in L n.

87/2021 con il preavviso nel caso stabilito da ciascun Direttore, non superiore alle 48 ore antecedenti la presa di servizio.

7) Modalità di accertamento e contestazione delle violazioni.-

Qualora il verificatore constati la non validità del certificato verde COVID-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale oppure il rifiuto all'esibizione da parte del soggetto tenuto a possederla ed esibirla, l'accesso alla sede comunale è interdetto.

Ove il personale comunale o i soggetti assimilati ai dipendenti accedano alla sede di lavoro e venga constatata la presenza sul posto di lavoro in assenza delle prescritte certificazioni o sia rifiutata l'esibizione della certificazione, ciascun Direttore è responsabile dell'accertamento e della contestazione della violazione dell'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021 e della prevista trasmissione degli atti relativi alla violazione al Prefetto di Trieste per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione a ciascun luogo di lavoro gestito.

A tal fine i verificatori comunicano al Direttore di Dipartimento o di Servizio in ragione delle attribuzioni di ciascuno rispetto al luogo di lavoro interessato le generalità del trasgressore.

La persona sprovvista di certificazione valida deve immediatamente lasciare il posto di lavoro; qualora dipendente comunale, il Direttore di riferimento, come individuato al periodo che precede, comunicherà alla P.O. Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali del Servizio Risorse Umane l'inizio della sua assenza ingiustificata, che perdurerà fino all'esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, provvedendo ad avviare la prevista segnalazione disciplinare.

Restano ferme le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

8) Obbligo di osservare specifiche disposizioni.-

Il personale comunale è in ogni caso tenuto al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché del Protocollo di rientro approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 198 del 4 giugno 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o di esenzione dalla relativa campagna vaccinale non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione dovuti in caso di accertata positività al contagio o di quarantena. Il soggetto affetto da COVID-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi. Le certificazioni verdi COVID-19 o di esenzione dalla relativa campagna vaccinale eventualmente già acquisite anche se non ancora revocate non autorizzano in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Restano integralmente valide le specifiche previsioni normative e di Ente per le strutture educative e scolastiche, socio-sanitarie e socio-assistenziali, museali e culturali nonché quanto previsto dagli artt. 2-bis, 9-bis e 9-ter. l del DL n. 52/2021 dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 18/01/2022 18:50:28

IMPRONTA: 26C56713C72AF8D48B9C94211E5171D6D840A544BFB62723A101F7DB4131051B
D840A544BFB62723A101F7DB4131051B637E635EE9D60FD330B086311C7702B2
637E635EE9D60FD330B086311C7702B29649E1E17F9ED454472B9D8751D0BEE4
9649E1E17F9ED454472B9D8751D0BEE466D7A2AA9A7A3981FEA139813377FE32